

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione II Civile

ORDINANZA SU RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE artt. 54 e 55 co. 2 CCII

Il Giudice Designato alla trattazione dott. Francesco Pipicelli,

Letto il Ricorso ex artt. 37-40-44 CCII, anche per la concessione delle misure cautelari ex art. 54 CCII – depositato per via telematica il 6.12.2024, reso visibile in data odierna 9.12.2024 dalla cancelleria sull'applicativo Consolle del magistrato - nell'interesse di * con sede legale a omissis;

dato atto che nelle conclusioni del predetto ricorso si espone inter alia quanto segue:

“...concedere, con decreto inaudita altera parte e previa conferma delle Misure Protettive, le Misure Cautelari ex art. 54, comma 1, C.C.I.I. nei confronti delle controparti contrattuali di cui al Paragrafo III.5 da sub a) a sub g), per i motivi di cui in narrativa al Paragrafo III.5 e al Paragrafo Viii), per la durata di cui al Paragrafo III.7 i.e. 4 mesi).”;

rilevato che al par. 3.5. del ricorso si espone e si motiva quanto segue:

“...Fermo quindi il regolare pagamento dei debiti sorti successivamente alla pubblicazione del presente ricorso si richiede al Tribunale di concedere inaudita altera parte le seguenti misure cautelari: far sì che le controparti contrattuali di * di seguito declinate sub a), b), c), d) ed e) non possano, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possano anticiparne la scadenza o modificarli in danno della Società per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione del presente ricorso o per il solo fatto del deposito del presente ricorso; oltre che ii. dichiarare l'inefficacia di eventuali patti contrari; e ciò, con particolare riferimento alle posizioni infra indicate, in quanto:

a. il contratto di locazione in essere con * con sede in Milano MI), Viale, è necessario per la conservazione dell'unità locale sita in Brugherio, la cui risoluzione comporterebbe il venir meno di un centro di produzione essenziale e la necessità di affrontare dei costi di trasloco improduttivi prod. n. 2);

b. i contratti di fornitura in essere con * e MM Metropolitana Milanese S.p.A sono essenziali in quanto tali soggetti forniscono energia elettrica, gas e acqua nella sede principale di * e dunque sono fondamentali per la continuità dell'impresa prod. n. 3);

Cont c. i contratti di fornitura in essere con *, * e * sono essenziali in quanto tali soggetti forniscono rispettivamente energia elettrica, gas e acqua nella unità locale di Brugherio e dunque sono fondamentali per la continuità dell'impresa prod. n. 4);

d. i contratti di fornitura in essere con TIM S.p.A e Wind Tre S.p.A.

sono essenziali per la prosecuzione dell'attività aziendale in quanto tali soggetti forniscono servizi di telefonia fissa e mobile nonché servizi di connessione ad internet ed altri servizi ad essi connessi prod. n. 5);

e. i contratti di fornitura in essere con *, *, Aruba Pec. *, * e * o , sono essenziali per la prosecuzione dell'attività aziendale in quanto tali soggetti forniscono licenze software, servizi di conservazione di documenti informatici, servizi di fatturazione elettronica e di firma digitale e relativi servizi di manutenzione e assistenza prod. n. 6);

f. i contratti di locazione operativa in essere con * 1 , * 2 * e * 3 * 4 sono essenziali per la prosecuzione dell'attività aziendale in quanto tali soggetti consentono alla società di disporre di fotocopiatrici, stampanti, computer, monitor fondamentali per la gestione commerciale e amministrativa della Società prod. n. 7);

g. i contratti di noleggio delle n. 12 autovetture in essere con * 5 sono necessari alla continuità, quantomeno limitatamente ai seguenti automezzi in uso ai dipendenti della Società per il trasporto dei prodotti, lo svolgimento dell'attività commerciale e i trasferimenti degli stessi a scopo aziendale oltre che per rispettare gli obblighi contrattuali

assunti con i dipendenti che godono del benefit consistente nel godimento dell'auto aziendale prod. n. 8); le "Misure Cautelari").

rilevato che la società ricorrente – con nota di deposito telematico in data 16 dicembre 2024 – ha provato di aver notificato ricorso e decreto a tutti i controinteressati destinatari delle richieste cautelari in data 11 dicembre 2024, come da allegate ricevute di consegna a mezzo PEC;

rilevato, altresì, che nessuno dei controinteressati si è costituito e si è opposto alle richieste cautelari, eccetto il creditore * come da verbale di udienza in data 20 dicembre 2024, che non si è opposto dando atto che la morosità è stata sanata e si è estinto il procedimento per convalida di sfratto;

evidenziato che i commissari giudiziali hanno espresso il loro motivato parere favorevole con deposito telematico in data 19 dicembre 2024;

OSSERVA

1. Sull'ammissibilità della presente richiesta cautelare o inibitoria fin dalla fase di accesso con riserva ex art. 44 CCII Come spiegato nella relazione illustrativa al c.d. correttivo ter di recente conio, nell'ambito delle definizioni è stata modificata la lettera p) dell'art. 2 CCII per chiarire i dubbi sorti sulla nozione di "misure protettive", in particolare prevedendo, in coerenza con la modifica apportata all'articolo 54, lettera a), che i loro effetti riguardano non solo le iniziative giudiziarie dei creditori ma anche mere condotte, comprese quelle omissive, che possono pregiudicare il buon esito delle trattative o della ristrutturazione.

D'altro canto, l'ammissibilità è confermata dalla modifica dell'art. 54 co. 1 CCII laddove prevede che il Tribunale può emettere i provvedimenti cautelari anche in pendenza di accesso con riserva o "prenotativo" ex art. 44 CCII nell'ambito del procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, come nel caso di specie.

Sul punto, nella relazione illustrativa si è confermato che "La lettera a) riguarda il comma 1 dell'articolo 54, modificato per eliminare un'inesattezza terminologica che può creare incertezze sulla natura e funzione del procedimento unitario, oltre che per chiarire l'ambito di operatività della disposizione. Si prevede, dunque, che il regime delle misure cautelari si applica non già solo quando sia stata proposta una domanda "piena" o una domanda di apertura della liquidazione giudiziale ma in ogni caso di pendenza del procedimento avviato con domanda di cui all'articolo 40, domanda che è la stessa anche nel caso di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio e di richiesta del termine ai sensi dell'articolo 44. Allo stesso tempo la formulazione rende chiara ed esplicita la possibilità di richiedere misure cautelari anche nelle due ipotesi appena indicate di concordato semplificato e domanda prenotativa)." La norma va poi letta in combinato disposto con l'art. 94 bis co. 1 CCII che prevede speciali disposizioni concernenti i contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale in specie preannunciato quale verosimile ipotesi di ristrutturazione, fin dal segmento del medesimo procedimento unitario ex articoli 40-44 CCII), ove si stabilisce che "i creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda di accesso al concordato in continuità aziendale opporre a seguito dell'accesso con riserva ex art. 44 CCII)."

2. Sul fumus boni iuris Deve innanzitutto sussistere allo stato degli atti una ragionevole probabilità dell'esistenza del diritto del richiedente e che emergano, già da una valutazione sommaria, elementi sufficienti a comprovare una ragionevole apparenza di fondatezza della pretesa giuridica dedotta.

Il fumus, allo stato degli atti, si deve identificare nella non irragionevolezza della perseguibilità del risanamento in concreto anticipato, per mezzo di uno strumento di regolazione individuato, alla luce degli elementi in concreto disponibili, nel caso di specie preannunciato nella forma della preparazione di una domanda concordataria in continuità

“indiretta” ex art. 84 CCII, spettro da cui non sono avulse ovviamente le trattative con i creditori, come comprovato dal rinnovato ruolo del commissario giudiziale che ex art. 92 CCII, che affianca in caso di misure protettive il debitore e i creditori nella negoziazione del piano e delle modifiche.

Pertanto, ad avviso di chi scrive, lo strumento cautelare si palesa servente alle trattative della debitrice con i creditori in una posizione paritaria e non squilibrata nell’assetto negoziale, senza che i controinteressati subiscano uno sproporzionato o ingiustificato pregiudizio da una momentanea paralisi della c.d. exceptio inadimpleti contractus ex art. 1460 c.c. o della facoltà di risoluzione, a tutela della sfera giuridica ed economica della debitrice ricorrente.

Nel caso di specie, non è ad oggi inverosimile che si possa in ipotesi pervenire all’ammissione e poi all’omologa dello strumento e quindi la presente decisione di accoglimento ha l’effetto di tutelare il patrimonio della debitrice assicurando l’effetto dello strumento di regolazione in via anticipata e provvisoria.

La ragionevole possibilità di “coltivare” la proposta di risanamento in continuità indiretta, nonché la sua solidità e concretezza pur nella presente fase “embrionale”, è stata confermata alle pagine 6 ss. del parere dei commissari giudiziali, che si condivide ed integralmente si richiama: “... Nel caso in esame, il ricorso individua in forma embrionale, come è inevitabile che sia in presenza di una domanda prenotativa) il proprio progetto di risanamento in una duplice direzione: - l’attuazione di una continuità, con tutta probabilità indiretta, per il tramite della cessione di un ramo di azienda ciò che dovrebbe consentire l’assorbimento almeno parziale dei dipendenti); - la liquidazione di una importante componente immobiliare, nonché del patrimonio non funzionale alla continuità indiretta, per il soddisfacimento dei creditori...A fronte di ciò, appaiono sussistere i presupposti di massima per la formulazione di una proposta apprezzabile dai creditori la debitoria complessiva è pari a circa 15/16 milioni). I sottoscritti hanno poi verificato che sono già stati incaricati sostanzialmente tutti i professionisti necessari per predisporre, nel breve tempo a disposizione, il piano, la domanda piena e tutti i documenti da allegare agli stessi...Alla luce di quanto sopra, sia pure con i limiti di esame connessi al fatto che si è in una fase embrionale della procedura, si può concludere che non si sono manifestati elementi di per sé sin da ora ostativi alla utile coltivazione del progetto di risanamento dichiarato nel ricorso ex art. 44 CCII.”

3. Sul periculum in mora La sussistenza del requisito è stata analiticamente motivata nel parere favorevole dei commissari giudiziali che si richiama: “appare sin da ora evidente che la crisi della ricorrente si sta manifestato con un problema significativo di liquidità. L’avvenuta conferma delle misure protettive in parte consente di porre in protezione la Società dal rischio di esecuzioni individuali, che interferirebbero in forma esiziale sulla possibilità di coltivazione del progetto di risanamento. Allo stesso tempo, appare utile approntare una tutela sul piano negoziale, per porre la Società al riparo dalla possibilità che i contraenti in bonis relativamente a rapporti negoziali essenziali per la conservazione della continuità in questa delicata fase) pongano termine ai rispettivi rapporti negoziali o li sospendano, sulla scorta di clausole contenute nei contratti. Da questo punto di vista si apprezza il c.d. periculum in mora: in difetto della concessione delle richieste misure cautelari, potrebbe essere pregiudicata sin d’ora la continuità aziendale e quindi il buon esito dell’iniziativa assunta per la regolazione della crisi di * ” L’eventuale introduzione di azioni esecutive e prima ancora la sospensione, la paralisi dei contratti descritti – essenziali e funzionali anche alla continuità indiretta in caso di affitto o cessione unitaria del ramo aziendale - sarebbe dunque in una fase iniziale dello strumento idonea a pregiudicare, in modo grave ed irreparabile, sul piano del periculum in mora, la possibilità per * di perfezionare il procedimento di soluzione della crisi intrapreso, intaccando la garanzia del patrimonio asservito alla predetta continuità, a discapito della generalità dei creditori concordatari, con la conseguente lesione del principio della par condicio creditorum nonché

dell'avviamento, dell'occupazione e dei marchi quali valori dell'azienda tutelati in senso oggettivo nel panorama del c.p. in continuità nel Codice della Cris.

La considerazione che precede è avvalorata dalla circostanza che gli inadempimenti - nel bilanciamento di interessi contrapposti - sono incolpevoli e non potrebbero giustificare la risoluzione dei contratti, posto che la debitore non può pagare i debiti pregressi, salvo specifiche autorizzazioni ex art. 100 CCII; si tratta in ogni caso di prestazioni infungibili o non facilmente sostituibili sul mercato, se non al prezzo di costi ulteriori e del dispendio di "inutili" energie negoziali e risorse finanziarie.

Quanto ai contratti di fornitura, poi tale pericolo di danno grave ed irreparabile appare particolarmente fondato ed imminente, in quanto i commissari hanno "potuto prendere visione di diffide e, in taluni casi, preavvisi di sospensione dei servizi, che potrebbero in concreto determinare lo stallo operativo dell'attività con grave pregiudizio per la coltivazione del progetto di risanamento." I Commissari hanno pertanto così concluso il loro motivato e condivisibile parere: "Nel doveroso rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza, le misure richieste da * appaiono allo stato proporzionate rispetto al pregiudizio che potrebbe derivare dalla assenza di esse. Se si osserva la questione dalla prospettiva del bilanciamento degli opposti interessi della società istante, da un lato, e delle società incise dal richiesto provvedimento cautelare, dall'altro), tenuto conto che la Società ha chiarito di intendere adempiere regolarmente alle obbligazioni correnti: - in concreto nessun aggravamento della posizione creditoria dei contraenti in bonis si produrrà in pendenza di concordato; - di contro, si dovrebbe incrementare la possibilità di salvaguardia della continuità aziendale, con benefici effetti sia per il recupero dei crediti pregressi, sia per la possibilità di continuazione dei rapporti contrattuali una volta che sarà attuato il trasferimento dell'azienda. In buona sostanza, dunque, il sacrificio richiesto alle parti resistenti non appare eccessivo e non sembra ingiustificata la temporanea compressione dei loro diritti e interessi sul piano negoziale. Del resto, a medesime conclusioni si giunge anche in applicazione dell'art. 4 CCII, che pone in capo a tutti i soggetti coinvolti in un processo di risanamento precisi obblighi di buona fede e correttezza, per effetto dei quali tutte le parti sono chiamate a collaborare perché venga preservata la continuità aziendale della società debitrice. Da ultimo, in ogni caso, si ricorda che, come noto, le misure cautelari al pari delle protettive) hanno natura provvisoria e preparatoria, e in quanto tali possono essere revocate in qualunque fase. Nel momento in cui esprimono parere favorevole alla concessione delle misure richieste, i sottoscritti si fanno carico di una verifica stabile della permanenza delle condizioni che oggi giustificano l'emissione del richiesto provvedimento e ciò anche nel brevissimo termine, tenuto conto che * è chiamata a depositare già il 7 gennaio 2025 la prima relazione periodica."

PQM

- inibisce alle controparti contrattuali di * la facoltà di poter unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, nonché di poterne anticiparne la scadenza o modificarli in danno della Società * per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione del ricorso o per il solo fatto del deposito del ricorso ex art. 44 CCII, in relazione ai seguenti contratti:

a. il contratto di locazione in essere con * con sede in Milano MI), Viale è necessario per la conservazione dell'unità locale sita in Brugherio, b. i contratti di fornitura in essere con * e MM Metropolitana Milanese S.p.A c. i contratti di fornitura in essere con *, * e * d. i contratti di fornitura in essere con TIM S.p.A e Wind Tre S.p.A.;

e. i contratti di fornitura in essere con *, *, *, Aruba Pec. *, * e * o ;

f. i contratti di locazione operativa in essere con * 1 , * 2 * e * 6 ;

g. i contratti di noleggio delle n. 12 autovetture in essere con * 5, salve le necessarie ed immediate valutazioni della ricorrente nella formulazione di eventuali richieste di sospensione di tali contratti ex art. 97 CCII in ottica di risparmio di risorse finanziarie per i creditori, come da parere del C.G.

Si comunichi con urgenza alla ricorrente, alle parti costituite ed al CG a cura della cancelleria.

Milano, 24 dicembre 2024

Il giudice designato dott. Francesco Pipicelli

Depositato in cancelleria il 24 dicembre 2024